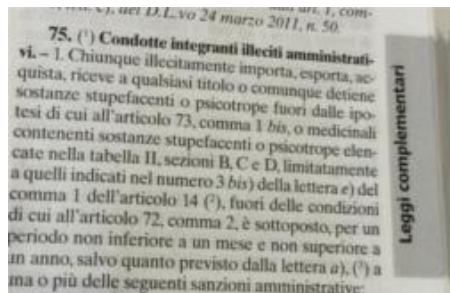


19 giugno 2014 11:29

T.U. Stupefacenti. Errore del Ministero Giustizia in Gazzetta Ufficiale finisce nei codici utilizzati da magistrati e avvocati

di [Carlo Alberto Zaina](#)



Desidero richiamare l'attenzione generale sugli ulteriori gravissimi e deleteri effetti dell'errore commesso dal Ministero di giustizia

(http://www.aduc.it/articolo/stupefacenti+ministero+giustizia+gazzetta+ufficiale_22290.php) con la pubblicazione in G.U. di un testo erroneo dell'art. 73 DPR 309/90.

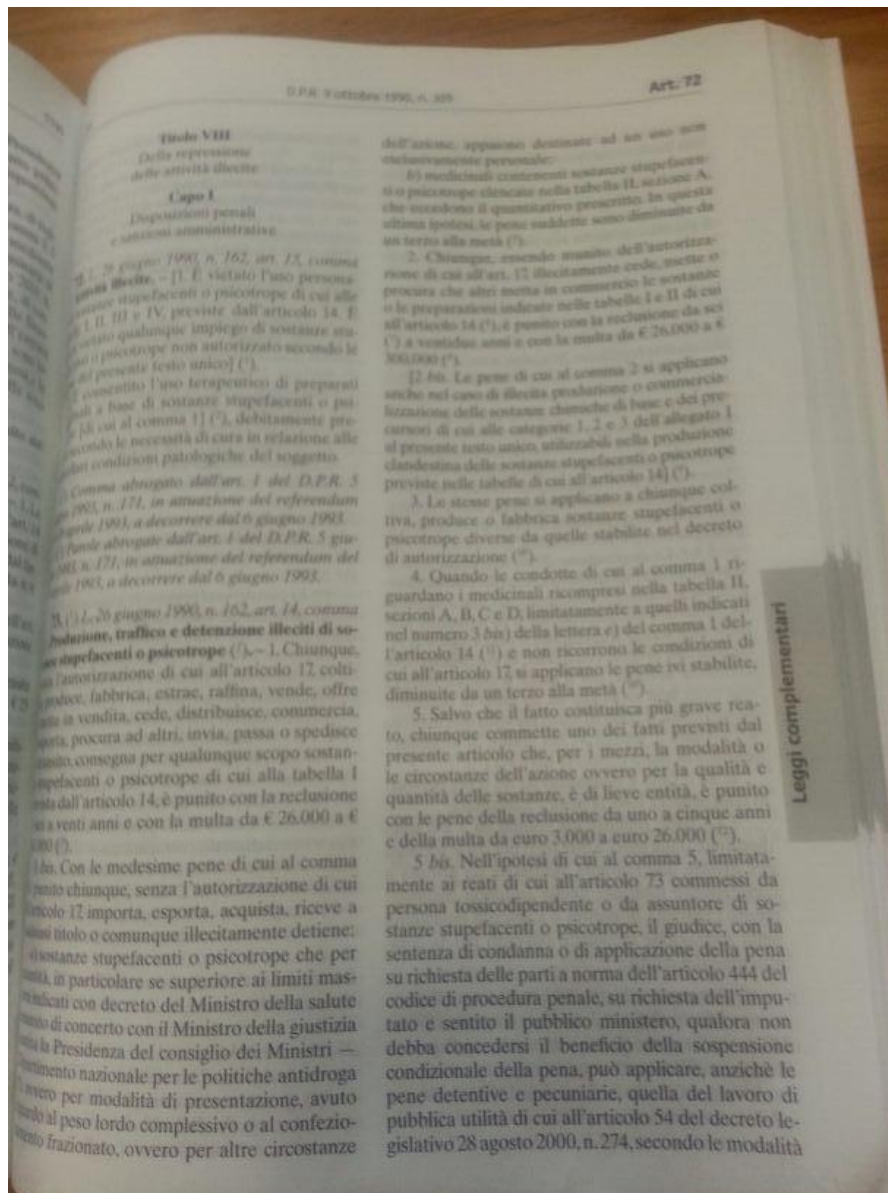
Le foto che allego qui sotto riproducono uno dei migliori codici di diritto penale e procedura penale in uso comune tra giudici ed avvocati.

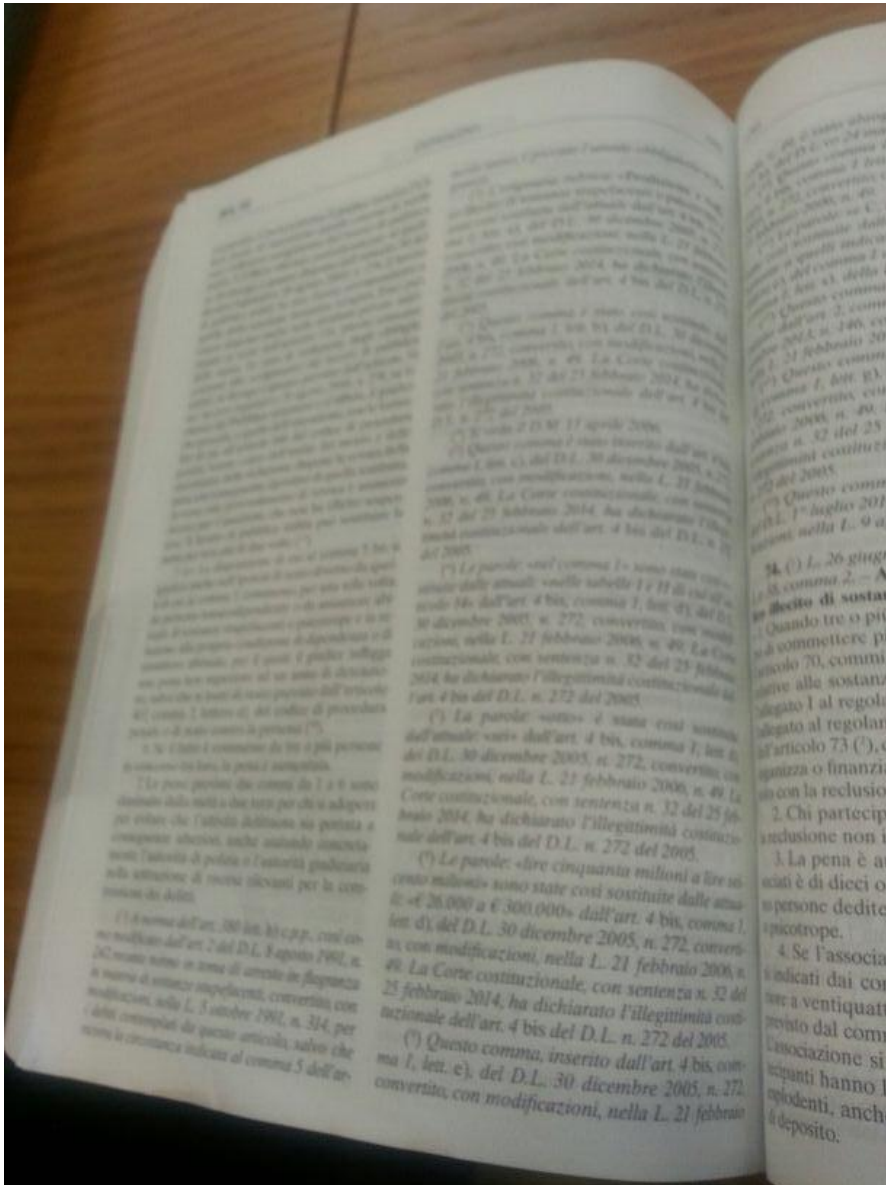
Ebbene potrete agevolmente notare che il testo dell'art. 73 e' pedissequamente quello che già tramite il mio intervento (http://www.aduc.it/articolo/stupefacenti+ministero+giustizia+gazzetta+ufficiale_22290.php) ho dimostrato essere totalmente sbagliato.

A tale errore si aggiunge quello relativo all'art. 75 che non presenta le modifiche introdotte con la L. 79/2014 (ma solo quest'ultima imprecisione anche di significativa importanza), errore che potrebbe essere spiegato con il fatto che il codice potrebbe essere stato pubblicato prima del 20 maggio.

Resta il fatto che ci troviamo dinanzi ad una vicenda che rende macroscopico un errore (ad oggi non sanato) che gli organi competenti tuttora ostinatamente non vogliono ammettere.

P.S. Sul sito del Dpa (<http://www.politicheantidroga.it/droghe/normativa/nazionale.aspx>) alla sezione normativa il DPR 309/90 non è più consultabile!!!





nella L. 21 zionale, con a dichiarato bis del D.L. dall'art. 3 con modi- 14, comma ta al traf- sicotrope. allo sco- visti dal- operazioni III del- 04 e del- , ovvero e, dirige, per ciò anni. ito con gli as- vi so- acenti oni ei ca- infe- caso ione. par- terie ogo

(¹) A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo articolo.

(²) Le parole: «dall'art. 73» sono state così sostituite dalle attuali: «dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73» dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 24 marzo 2011, n. 50.

75. (¹) Condotte integranti illeciti amministrativi. – 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1 *bis*, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3 *bis*) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 (²), fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, salvo quanto previsto dalla lettera a), (³) a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni (⁴);
- b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
- c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
- d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Leggi complementari

Art. 75

2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

bre 1981, n. 689, e successive modificazioni, vengano emessa ordinanza motivata, da comunicare immediatamente all'ordinanza con cui si procede all'accertamento, da adottare entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, dallo svolgimento dell'audizione, il prefetto convoca la persona interessata alle modalità indicate nel provvedimento di contestazione e nella motivazione delle sanzioni di cui all'ordinanza con cui il provvedimento è adottato e convoca la persona interessata a essere proposta opposizione entro il termine di dieci giorni dall'adozione del provvedimento. Nel caso di opposizione, il provvedimento è proposto al tribunale per il territorio di competenza territoriale, con gli stessi criteri indicati nell'articolo 116.

5. Se l'interessato, al momento dell'accertamento, non ha la disponibilità di veicoli a motore, il prefetto, qualora ciò non sia sufficiente per le esigenze educative del medesimo, esercita la responsabilità di adottare le misure edotti delle circostanze circa le strutture e le modalità di accoglienza.

6. Degli accertamenti di cui al comma 1 da 1 a 5 può essere fatta l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

7. L'interessato può, in qualsiasi momento, rinunciare a ottenere copia del provvedimento di cui all'articolo che riguarda la sua persona. Nel caso in cui l'interessato rinunci, l'interessato può, in qualsiasi momento, rinunciare alle parti relative al provvedimento.

8. Qualora la contestazione sia posta in essere da un organo di polizia, ne riferisce il territorio.